

Roma, 21 luglio 2006

Agli Associati Studi

e p.c. Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: AUTENTICHE

Si allega una nota associativa in merito all'oggetto.

Con l'occasione si ribadisce, come peraltro già detto nella comunicazione del 12 luglio u.s. prot. n. 1133/SNS (nel sito www.unasca.it nella sezione "Comunicati"), che i quesiti ricevuti in materia, in attesa della conversione del Decreto Legge, vengono di norma raccolti per le opportune valutazioni e scelte quando si conoscerà l'assetto definitivo della disposizione sulle autentiche, tenendo pure presente che laddove la risposta non stia nelle indicazioni contenute nelle comunicazioni finora uscite né è stata/viene ricevuta replica, significa che quanto richiesto non è riscontrabile (quanto meno fino, si ripete, alla conversione in Legge).

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi

Ottorino Pignoloni

Roma, 21 luglio 2006

OGGETTO: ATTIVITA' DI AUTENTICAZIONE E PROCURATORI

Premesso che l'Acì, con la nota, pubblicata nel web associativo Direzione Centrale Servizi Delegati SCHEDA TECNICO – INFORMATIVA a cura dell'Ufficio Normativa e Contratti PROT. N. DSD/0012456 del 13/7/2006 N. PROG 50 /2006/DSD avente ad OGGETTO: Chiarimenti D.L. n. 223/2006. Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati, **dà indicazioni "interne" e riguardanti i propri autenticatori** (o così dovrebbe essere), allo stato, come si è sostanzialmente detto con l'ultima comunicazione del 12.07.2006 prot. n. 1133/SNS (inviata e-mail a tutti gli Iscritti e riportata nell'apposita sezioni "Comunicati" del sito internet Unasca), **si sta operando in ambiente "autoregolamentato"**.

Pertanto **l'imparzialità** va intesa soprattutto nei confronti delle parti del negozio, per cui un procuratore che si relazioni con il mandante per la sola procura può:

- fare autenticare la propria firma in Comune, ovvero
- non utilizzare la procura e autenticare la firma dell'originario mandante.

Nel ricordare e raccomandare cautela (come già avvenuto nelle precedenti comunicazioni), appare tuttavia possibile, pur manifestando una certa perplessità, che in questa fase e in attesa della conversione del Decreto Legge, vista la posizione assunta dall'Automobile Club con la nota citata all'inizio, per ragioni di parità con gli ACP e le delegazioni Acì, in quanto procuratore, farsi autenticare la sottoscrizione da un Collega "autenticatore" del proprio studio (se c'è naturalmente, e ancorché legato da rapporti di parentela), oppure avere la procura in capo ad un proprio dipendente

E' chiaro però come in quest'ultimo caso occorra valutare con estrema attenzione i rischi e le responsabilità che sorgono in capo al dipendente munito di procura e, di conseguenza, in capo allo Studio di Consulenza. Il dipendente munito di procura, infatti, seppure in via mediata, conclude comunque un negozio giuridico in nome e per conto di qualcun altro, potendone a lui derivare ipotesi appunto di responsabilità, mentre il ruolo ricoperto dal dipendente all'interno delle nostre strutture si modifica conseguentemente.

E' quindi indispensabile avere una piena consapevolezza per quanto precede e soprattutto in una fase di vuoto normativo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

P.S. Sull'argomento si riporta peraltro l'estratto di una decisione resa dal Tribunale di Milano con riguardo ad un notaio la segretaria del quale era provvista di procura a vendere: *“la fattispecie configura un comportamento pacificamente scorretto: il comportamento del notaio deve ritenersi connotato da estrema compiacenza con il venditore, non confacente al decoro e al prestigio del soggetto che deve svolgere attività per definizione imparziale”*.
Il comportamento del notaio *“produce come risultato l'offerta alla clientela di una indebita e ingiustificata immagine di convenienza delle proprie prestazioni, a tutto detrimento dei colleghi più attenti e corretti che svolgono la propria attività nella piena imparzialità”*.
Il comportamento reiterato del notaio *“concorre oggettivamente a far preferire al cliente il professionista rivelatosi e confermato illegittimamente più acquiescente di altri”*;